



COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Terra dello Zolfo e delle Zolfare



Città del Tricolore

ORDINANZA SINDACALE n. 14 del 10.08.2020

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 06:00.

IL SINDACO

Autorità Locale di P.S.

PREMESSO che nel periodo estivo si registra un incremento del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine venendo a creare pericolo per la pubblica incolumità in caso di rottura,

VISTE le recenti note ministeriali che impongono particolare attenzione alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità in tutti i luoghi, ove è previsto una maggiore presenza di persone e non solo durante le manifestazioni;

CONSIDERATO che le attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

RILEVATO

che le attività commerciali del settore alimentare e misto, gli esercizi pubblici e gli ambulanti effettuano, nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;

– che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

– che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti e di prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;

VISTI: gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare

provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data del 10 agosto al 06 settembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 06:00, su tutto il territorio comunale, il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici e superalcolici e altre bevande da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in contenitori di vetro.

di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande solo in bottiglie di pet senza tappo e/o contenitori in plastica sia: all'interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private e/o sulle pertinenze esterne su suolo pubblico debitamente autorizzate.

è vietato l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, in aree pubbliche o ad uso pubblico.

di esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o bottiglie di pet prive del tappo.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;

- o alla Questura di Agrigento;
- o al Comando Stazione Carabinieri di Comitini
- o alla Polizia Municipale;

La Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e di Polizia, sono incaricati per la vigilanza e l'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso in via gerarchica dalla data di pubblicazione:

- entro 30gg al Signor Prefetto di Agrigento;
- entro 60 gg ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sicilia;
- entro 120 giorni dalla oppure ricorso al Presidente della Regione Sicilia


Il Sindaco
(Dott. Antonino Contino)